# REGOLAMENTO (CEE) N. 3055/79 DELLA COMMISSIONE

#### del 21 dicembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79 recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, terzo comma,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2420/79 della Commissione, del 31 ottobre 1979, recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati (3), le importazioni in Italia di calamari o totani congelati sono state sospese per un periodo indeterminato:

considerando che i prezzi di riferimento validi per il 1980 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3052/79 (4) e che occorre pertanto adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2420/79 in conformità delle modifiche introdotte per detti prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2420/79 è modificato come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento in ECU per tonnellata
03.03 B IV a) 1	Calamari o totani:  ex aa) Ommastrephes sagittatus  ex bb) Todarodes sagittatus e Illex sp. p.	797

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 57.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.